REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA E SANITARIA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Indice

| / | Art. | 1 - | Ambito di applicazione | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | Art. | 2 - | Normativa di riferimento | | | | |
| 1 | Art. | 3 - | - Organi della Scuola di Specializzazione | | | | |
| 1 | Art. | 4 - | Direzione della Scuola | | | | |
| 1 | Art. | 5 - | Consiglio della Scuola | | | | |
| 1 | Art. | 6 - | Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria | | | | |
| 1 | Art. | 7 - | Ammissione | | | | |
| 1 | Art. | 8 - | Posti in soprannumero per medici militari e per il personale del Servizio sanitario nazionale | | | | |
| l | Art. | 9 - | Tasse | | | | |
| l | Art. | 9bis | - Fondo di funzionamento | | | | |
| l | 4rt. 1 | 0 - | Frequenza | | | | |
| l | 4rt. 1 | 1 - | Modalità di rilevazione delle presenze | | | | |
| l | 4rt. 1 | 2 - | Assenze per malattia | | | | |
| l | 4rt. 1 | 3 - | Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità | | | | |
| 1 | 4rt. 1 | 4 - | Assenze giustificate | | | | |
| l | 4rt. 1 | 5 - | Assenze ingiustificate | | | | |
| l | Art. 1 | 6 - | Recupero dei periodi di sospensione | | | | |
| ŀ | Art. 17 - Mensa | | | | | | |
| l | 4rt. 1 | . 18 - Dotazione vestiario | | | | | |
| | 4rt. 1 | | Idoneità fisica, sorveglianza sanitaria | | | | |
| ŀ | 4rt. 2 | 20 - | Copertura assicurativa | | | | |
| A | 4rt. 2 | 21 - | Trasferimento | | | | |
| | 4rt. 2 | | - Rinuncia | | | | |
| ŀ | 4rt. 2 | 23 - | Rete formativa | | | | |
| | 4rt. 2 | | Formazione all'estero e fuori rete formativa | | | | |
| | 4rt. 2 | | Formazione e attività didattica | | | | |
| | 4rt. 2 | | Formazione e attività assistenziale | | | | |
| | 4rt. 2 | | - Tutor ed altre figure di riferimento | | | | |
| ŀ | 4rt. 2 | 28 - | - Registrazione delle attività formative | | | | |
| | 4rt. 2 | | Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo | | | | |
| | Art. 3 | | Esame di Diploma | | | | |
| ŀ | Art. 3 | 31 - | Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento | | | | |
| | | | professionalizzante | | | | |
| | Art. 3 | | Attività di sostituzione dei medici di medicina generale | | | | |
| | Art. 3 | | Attività intramoenia | | | | |
| | Art. 3 | | Frequenza a corsi di dottorato | | | | |
| | 4rt. 3 | | Incompatibilità | | | | |
| | 4rt. 3 | | Norma transitoria | | | | |
| 1 | Art. 3 | 37 - | Scuola di Specializzazione in Fisica Medica | | | | |

Allegato 1 - Stage specializzandi fuori rete formativa e schema tipo di convenzione individuale Allegato 2 - Schema tipo di accordo di collaborazione interateneo

Allegati al presente Regolamento

Disposizioni finali

Art. 38 -

Art. 39 -

Allegato 3 - Schema di convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in...

TITOLO I - AMBITI DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica e Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- 1. Il funzionamento e le procedure operative delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate dalle seguenti norme:
 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
 - D. M. 11 maggio 1995 e il D.M. 3 luglio 1996 "Modificazioni all'Ordinamento Didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico";
 - Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti":
 - D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23 ottobre 1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;
 - Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
 - D. M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
 - D. P. C. M. 06 luglio 2007 "Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici":
 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
 - Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
 - Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 "Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
 - Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
 - Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 33 Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di

ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 - Direzione della Scuola

- 1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne ha la responsabilità, ne promuove e coordina le attività, convoca il Consiglio e lo presiede.
- 2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del D.IM. n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
- 3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola che fanno parte del Consiglio della Scuola ed afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, salvo specifiche deroghe approvate dal Comitato di Direzione della Facoltà. La candidatura alla carica di Direttore dovrà essere avanzata almeno 15 giorni prima della seduta convocata dal Decano.

La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica tramite procedura ad hoc gestita dagli uffici dell'amministrazione centrale.

- 4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio della Scuola nella composizione limitata ai docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Milano, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi. La proposta del Consiglio della Scuola viene posta in approvazione al Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
 - 5. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.
- 6. Ove la numerosità del corpo docente del settore scientifico disciplinare specifico della tipologia della Scuola lo consenta, il Consiglio della Scuola, nel favorire una rotazione di tale carica accademica, prevede, di norma, l'elezione di docenti mai eletti. Si esclude da tale fattispecie il rinnovo del secondo mandato.

- 7. Il Direttore deve essere in possesso di almeno 2 mediane ASN per la fascia superiore a quella di appartenenza, previste dalla normativa di riferimento vigente per il SSD di riferimento della Scuola. Tale fattispecie si applica per le scuole valutate ai sensi del D.IM. 402/2017.
- 8. Non si può essere Direttore di più di una Scuola, salvo per le specifiche scuole della stessa tipologia che prevedono l'accesso ai medici e ai non medici.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

- 1. Il Consiglio della Scuola è composto dai professori, dai ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti è attinente all'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Ogni Scuola determina le modalità di elezione degli specializzandi.
- 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.IM. n. 68 del 4.2.2015 il Consiglio della Scuola prevede almeno 2 professori di ruolo del SSD specifico.
- 3. Le Scuole di Specializzazione di cui al D. IM. 402/2017 sono valutate, ai sensi del relativo punto 1 dell'allegato 4, sotto il profilo formativo-scientifico. I relativi Consigli della Scuola al fine di soddisfare l'indicatore di performance di attività formativa (indicatore ANVUR), di norma, terrà conto di affidare gli incarichi didattici annuali ai docenti del SSD specifico attivi dal punto di vista scientifico.
- 4. I docenti a contratto delle Scuole di Specializzazione di cui al D. IM. 402/2017, selezionati attraverso bandi di cui al successivo comma 6, devono essere in possesso di almeno una delle mediane dell'ASN previste per la fascia di Professore Associato.
- 5. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola, compresa la proposta di nomina dei docenti e di convenzioni secondo le normative vigenti e si riunisce di norma almeno due volte l'anno.
 - 6. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti compiti:
 - elegge, limitatamente ai componenti aventi diritto al voto, il Direttore della Scuola;
 - formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
 - definisce, sulla base dell'abilità e delle competenze acquisite, i livelli di autonomia attribuibili ad ogni singolo specializzando;
 - verifica l'efficacia e la completezza della rete formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone agli Organi competenti l'eventuale riduzione o ampliamento;
 - definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
 - nomina i tutori, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
 - pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco Comune, le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'Ordinamento della Scuola;
 - promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
 - propone al Comitato di Direzione convenzioni con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
 - autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola. Per i periodi fuori rete formativa presso strutture italiane le condizioni didattiche ed amministrative

da assolvere sono quelle previste nell'allegato 1 del presente Regolamento, parte integrante dello stesso;

valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nulla osta.

In particolare individua ogni anno il proprio fabbisogno formativo:

- proponendo l'utilizzo in via prioritaria di professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e in subordine di docenti afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo;
- attivando bandi per contratti di insegnamento a titolo gratuito a favore al personale ospedaliero convenzionato facente parte della propria rete formativa e successivamente attribuendone gli insegnamenti. Per le sole Scuole di Specializzazione di cui al D. IM. 402/2017 si terrà conto di quanto previsto al precedente art. 5 comma 4 del presente Regolamento;
- attivando bandi per affidi gratuiti e retribuiti ovvero contratti retribuiti e successivamente attribuendone gli insegnamenti. Gli affidi retribuiti e i contratti retribuiti sono a carico dei fondi della rispettiva Scuola di Specializzazione.
- 7. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione di qualità delle attività formative e di tutorato.
- 8. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Consiglio della Scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare con apposita delibera dell'organo deliberante della Facoltà di Medicina.
- 9. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio della Scuola sono indette con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi straordinari ed urgenti possono essere convocate anche con 3 giorni di anticipo. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, anche tramite il servizio di posta elettronica, fatta comunque salva l'esigenza di informare in altro modo tutti i componenti del Consiglio che non usufruiscano del servizio in questione o che ne facciano specifica richiesta. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti del Consiglio. Per la validità delle sedute è richiesto che all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta, fino a un limite di un quinto dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato.
- 10. Le riunioni del Consiglio della Scuola possono essere convocate anche per via telematica. In questo caso viene trasmessa per posta elettronica, con almeno 3 giorni d'anticipo, ai componenti del Consiglio della Scuola la lettera di convocazione della seduta, indicando giorno, mese ed anno e precisando che la seduta (ordinaria o straordinaria) si terrà con modalità telematica. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. Contestualmente o nei tre giorni successivi il Direttore invierà le proposte di deliberazione ed il relativo materiale documentale. Per la validità della seduta telematica occorrerà che la maggioranza dei componenti del Consiglio della Scuola partecipi alla sessione telematica. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato. I professori a contratto concorrono ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti. Le deliberazioni relative a tematiche specifiche inerenti il profilo professionale e personale dei docenti e quelle legate alla rete formativa della Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con partecipazione limitata ai soli professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

La validità delle deliberazioni necessiterà che la maggioranza dei partecipanti esprima, mediante un messaggio di posta elettronica, il proprio voto (favorevole, contrario o astenuto) su ciascun punto all'ordine del giorno. Ciascun componente, qualora lo desideri, potrà far pervenire al Direttore, nel

medesimo termine, dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. Il Direttore e il Segretario redigeranno il verbale della seduta in via telematica, contenente i nomi dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, con le eventuali dichiarazioni.

11. Sono, di norma, convocate in presenza le riunioni del Consiglio della Scuola dove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione del Direttore, la discussione della programmazione didattica, la rotazione degli specializzandi ed altri temi di significativo rilievo.

Art. 6 - Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria

- 1. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate, al fine di promuovere ed assicurare la più ampia organizzazione strutturale ed un alto livello formativo, anche attraverso collaborazioni con Facoltà di Medicina e Chirurgia di altri Atenei.
- 2. Le Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria hanno Sede Amministrativa, presso l'Ateneo individuato dagli Atenei firmatari dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

Tale sede è l'Università assegnataria dei contratti, sia ministeriali che aggiuntivi, ivi compresi quelli privati.

- 3. La "Sede Amministrativa" della Scuola interuniversitaria provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative.
 - 4. Le Università di "Rete" sono gli ulteriori Atenei firmatari dell'accordo.
- 5. Le regole di gestione delle Scuole con accordi di collaborazione interuniversitaria sono quelle previste nello schema tipo dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

TITOLO III - AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 7 - Ammissione

- 1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area medica e sanitaria.
- 2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
- 3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/Regolamento didattico-formativo delle singole Scuole di Specializzazione.
- 4. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;

- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
- d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.

L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale. Qualora la specificità della Scuola non preveda la contrattualizzazione degli specializzandi l'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria avviene per come previsto nel bando di ammissione della Scuola.

5. Il numero effettivo degli iscritti, per anno di corso, di ciascuna Scuola non può superare, di norma, quello totale previsto dalla *capacità formativa, in termini di iscrivibili, della Scuola.*

Art. 8 - Posti in soprannumero per medici militari e personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

- 1. Per i medici militari ed equivalenti e per il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è prevista l'ammissione alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, del D. Lgs. n. 368/1999, dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica e dalla specifica normativa vigente.
- 2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'Amministrazione medesima che il dipendente svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta e che l'Amministrazione stessa consente a far svolgere al medico dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola, le cui strutture sono state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento.
- 3. Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che il medico in formazione specialistica possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'Ordinamento della Scuola.
- 4. Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
- 5. Per il conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 9 - Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9bis - Fondo di funzionamento

- 1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione destina un apposito stanziamento per il funzionamento delle Scuole destinato alla formazione degli specializzandi.
- 2. Il Direttore relaziona annualmente al Consiglio di Scuola in merito all'utilizzo del predetto stanziamento.

Art. 10 - Frequenza

- 1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo delle attività assistenziali e di quelle di didattica formale.
- 2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su cinque giorni su sette.
- 3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
- 4. L'impegno a carico degli specializzandi non medici è definito all'inizio dell'anno accademico dal Consiglio della Scuola.

Art. 11 - Modalità di rilevazione delle presenze

- 1. La presenza viene, di norma, rilevata attraverso badge e timbratura elettronica.
- 2. Il controllo delle presenze spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
- 3. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa in cui si è svolta l'attività . La Direzione della Scuola è tenuta ad inviare all'Ufficio, un prospetto riepilogativo, nel quale verranno annotate, per ogni specializzando, le assenze effettuate dallo stesso.

Art. 12 - Assenze per malattia

- 1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le scuole su cinque giorni lavorativi la settimana.
- 2. Gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al comma 4 dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, in quanto gli stessi, debitamente certificati sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell'Ordinamento giuridico. Resta salva la necessità che, per tale fattispecie, sia comunque garantito, sotto la responsabilità dei Direttori delle Scuole, il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall'Ordinamento Didattico della Scuola frequentata (da verificarsi a cura del Consiglio della Scuola che definirà le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi formativi qualora i periodi di assenza in argomento abbiano comunque pregiudicato tale aspetto) e che l'assenza non comporti sospensione della formazione né il conseguente recupero del periodo, in applicazione del comma 5 dell'art 40 del D. Lgs. 368/1999.
- 3. Indipendentemente dalla durata della malattia, il medico in formazione specialistica è tenuto a dare immediatamente notizia dell'assenza alla Direzione della Scuola e agli Uffici dell'Amministrazione Centrale nei termini e nelle modalità previste *ad hoc*.
- 4. Successivamente al quarantesimo giorno consecutivo, l'assenza determina la sospensione della formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. A questo scopo la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza del medico in formazione specialistica ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico e alla determinazione del periodo di recupero.

- 5. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
- 6. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

Art. 13 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

- 1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente, il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro. Contestualmente la dottoressa, ai sensi del D. Lgs. 151/2001, ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza, dovrà seguire le indicazioni presenti nell'apposita procedura individuata dagli Uffici dell'Amministrazione centrale, indicate nel sito di Ateneo. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia di tutela della salute, la Direzione della Scuola provvede ad assegnare alla dottoressa attività formative professionalizzanti presso altre strutture.
- 2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
- 3. La dottoressa è tenuta, ai sensi del D. Lgs. 151/2001, a sospendere la formazione per cinque mesi, più il giorno del parto, a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, o fino al giorno precedente la data presunta del parto, presentando apposita richiesta agli Uffici dell'Amministrazione centrale, rispettando le tempistiche e le procedure indicate nella pagina web dedicata, presente nel portale di Ateneo. La Direzione della Scuola verrà informata dell'ottenimento della flessibilità del congedo per maternità della dottoressa, a cura degli uffici dell'Amministrazione centrale dell'Università.

Anche in caso di flessibilità, la sospensione è sempre di cinque mesi più il giorno del parto. Il congedo obbligatorio decorre dal giorno successivo all' ultima giornata effettiva di attività formativa.

- 4. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
- 5. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
- 6. Resta ferma l'applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Art. 14 - Assenze giustificate

- 1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.
- 2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. La richiesta deve essere avanzata alla Direzione della Scuola con almeno 15 giorni di anticipo. I periodi

per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 15 - Assenze ingiustificate

- 1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 7 giorni lavorativi complessivi annui.
- 2. Per le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i 7 giorni lavorativi complessivi annui, il Consiglio della Scuola stabilisce le modalità di recupero delle attività formative derivanti dalle assenze ingiustificate. Le attività formative da recuperare sono da completare entro il termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale.

Art. 16 - Recuperi dei periodi di sospensione

- 1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
- 2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
- 3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Art. 17 - Mensa

1. Il medico in formazione specialistica, a seguito delle opportune intese con l'Università, ha diritto ad accedere alla mensa delle ASST, IRCCS o Strutture Sanitarie dove svolge la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 18 - Dotazione vestiario

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle ASST, IRCCS o Strutture Sanitarie a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 19 - Idoneità fisica, Sorveglianza sanitaria

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici, ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Tutela della salute nei luoghi di lavoro) e/o del D. Lgs. 230/95 (Protezione da radiazioni ionizzanti) e loro successive modificazioni/integrazioni, presso l'Azienda sanitaria/ospedaliera dove viene assegnato.

- 2. Il medico in formazione deve essere sottoposto a tali controlli prima di iniziare l'attività presso la sede assegnata, al fine di ricevere il relativo giudizio di idoneità al lavoro specifico, e ogni qualvolta venga cambiata la sede o mutino le condizioni di rischio.
- La periodicità delle visite successive alla prima viene definita dal Medico Competente o Autorizzato aziendale sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi specifico di ciascuna Azienda.
- 3. L'Azienda si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati.
- 4. Le incombenze organizzative relative a tali accertamenti, comprese quelle relative a malattie trasmissibili ed a quanto previsto dalle norme in tema di sicurezza, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, sono a carico della Azienda sanitaria/ospedaliera sede della frequenza, facente parte della rete formativa. L'applicazione di quanto sopra sarà monitorata dal Direttore della Scuola che, in caso di inadempienza, si attiverà con la relativa sede ospedaliera sede della frequenza dello specializzando per le relative incombenze.

Art. 20 - Copertura assicurativa

- 1. L'Azienda, individuata dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Viene previsto inoltre che, al pari del personale dipendente, il medico in formazione specialistica possa richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando.
- 2. Per le Scuole di Specializzazione con accesso previsto anche ai non medici, o eventualmente per le Scuole di Specializzazione con accesso previsto solo ai medici, dove i rispettivi ordinamenti didattici prevedano la frequenza di attività didattiche professionalizzanti che non siano prettamente e maggiormente attività di tipo assistenziale, l'eventuale copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, di cui al comma 1 del presente articolo, derivanti da prestazioni assistenziali o assimilabili viene prevista nell'atto convenzionale per i fini didattici integrativi tra la rispettiva Scuola di Specializzazione e la struttura extrauniversitaria. In tale convenzione sarà stabilito anche di chi sarà cura l'onere della copertura assicurativa.

Art. 21 - Trasferimento

- 1. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei è consentito a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
- 2. Il trasferimento in uscita è possibile previo nulla osta da parte dei Consigli delle Scuole interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile. E' altresì responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, nella sua autonomia, dalla sede universitaria per la quale chiede il trasferimento.

Non sono previsti trasferimenti in uscita per i beneficiari di contratti aggiuntivi finanziati da soggetti privati e enti pubblici diversi dalle Regioni. Sono permessi trasferimenti nell'ambito regionale per i beneficiari di contratti aggiuntivi regionali.

- 3. Il trasferimento in arrivo è possibile solo a seguito di richiesta da effettuarsi al competente ufficio dell'Amministrazione centrale almeno un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Per il trasferimento è indispensabile il nulla osta della Scuola ricevente e del competente ufficio dell'Amministrazione centrale, che certifica la disponibilità del posto.
- 4. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 22 - Rinuncia

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO IV - FORMAZIONE

Art. 23 - Rete formativa

1.Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.

In base alla loro tipologia funzionale, ed in funzione di quanto previsto dal D.IM. n. 402/2017, si distinguono:

- **strutture di sede**: di norma strutture della tipologia della Scuola di Specializzazione a direzione universitaria:
- **strutture collegate**: di norma strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere sia a direzione universitaria che extra universitaria, sia nella stessa Azienda ospedaliera che non;
- **strutture complementari**: di norma strutture di supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede (sevizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture).

Il numero e la tipologia delle varie strutture sono strettamente funzionali agli obiettivi che la Scuola di Specializzazione si propone. Le convenzioni con le strutture sanitarie sono stipulate sulla base dello schema-tipo di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento.

- 2. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola.
- 3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a partecipare alle attività didattiche previste ed a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

- 4. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nelle Unità Operative convenzionate viene definito dal Consiglio della Scuola nel rispetto di una corretta ed equilibrata rotazione dello specializzando atta a favorire una completa formazione dello stesso.
- 5. Il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che essi devono avere personalmente eseguito.
- 6. Al Responsabile di ogni Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento. La definizione delle attività e la verifica dell'adeguatezza del singolo allievo allo svolgimento delle prestazioni consentite deve essere definita dal tutore, in accordo con il Responsabile della UO e d'intesa con la Direzione della Scuola.

Art. 24 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione presso Strutture Sanitarie estere o italiane di alto livello scientifico ed assistenziale, previa approvazione del Consiglio della Scuola, da richiedersi almeno tre mesi prima della partenza del medico in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. Nella domanda di periodo di formazione presso altra Struttura dovranno essere precisati, oltre la sede, la figura del supervisore locale, gli obiettivi formativi da perseguire e l'esistenza di un eventuale progetto collaborativo fra le due Istituzioni.

La copertura assicurativa deve essere a carico della struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, al medico in formazione specialistica.

- 2. Nel caso di Strutture sanitarie estere, i rapporti di collaborazione saranno definiti mediante specifici accordi che verranno concordati di volta in volta con ciascuna sede ospitante.
- 3. Per i periodi fuori rete formativa presso strutture italiane le condizioni didattiche ed amministrative da assolvere sono quelle previste nell'allegato 1 del presente Regolamento, parte integrante dello stesso, e si applicano ai soli medici in formazione specialistica.

Art. 25 - Formazione e attività didattica

- 1. Il Consiglio della Scuola determina il Piano degli Studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
- 2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Art. 26 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

La numerosità e la tipologia delle prestazioni, anno per anno, che lo specializzando è tenuto ad eseguire con modalità crescenti di responsabilità ed autonomia, come indicate dal Consiglio della Scuola per il singolo specializzando, sono descritte nella declaratoria della Scuola posta a premessa del libretto dello specializzando.

- 2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti, in accordo con le normative nazionali e regionali, livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla sua maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola.
- 3. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine, la Scuola - di concerto con l'Azienda di riferimento e in accordo con le normative nazionali e regionali - deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo V Valutazione.
- 4. La Scuola predispone un libretto di formazione che dichiari i contenuti formativi pratico-clinici necessari allo specializzando per la sua progressione e che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il Responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.
- 5. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo conto di:
 - Competenze tecniche ed abilità acquisite;
 - Rispetto degli standard scientifici ed assistenziali;
 - Tempestività nell'esecuzione delle prestazioni;
 - Capacità dello specializzando nell'analisi dei problemi e nei processi decisionali;
 - Appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.
- 6. La Scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle quardie e reperibilità.
- 7. In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica è distinta, anche in riferimento alla Legge Regionale del 12 dicembre 2017 n. 33, in:
 - a) **attività di appoggio**: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b) **attività di collaborazione**: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
 - c) **attività autonoma**: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

- 8. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal Responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.
- 9. Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.
- 10. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico strutturato specialista della disciplina in oggetto della specializzazione, che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
- 11. Il medico specialista, quando reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamata per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.
- 12. I turni di guardia svolti dallo specializzando, in affiancamento al dirigente medico strutturato, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese.
- 13. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo assistenziale, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
- 14. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

15. Il medico in formazione specialistica, nell'ambito delle attività formative previste dall'Ordinamento Didattico, può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del Responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Tutor e altre figure di riferimento

Lo specializzando, stante che le attività cliniche connesse al processo formativo presuppongono ed implicano una costante attività di accompagnamento e guida, viene assegnato annualmente su indicazione del Consiglio della Scuola ad un tutore o a più tutori.

- 1. Il *tutor* è di norma un medico strutturato universitario o del SSN o figura equivalente per le Scuole di Specializzazione con accesso ai non medici, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o figura equivalente nelle sedi formative di rotazione degli specializzandi.
- 2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

- 3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
- 4. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
 - 5. Sono compiti principali del tutor:
 - cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
 - essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
 - coordinare i supervisori, ove previsti.
 - 6. I Consigli della Scuola individuano ed adottano adequati strumenti per la valutazione dei tutor.
- 7. Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il Responsabile di sede.
- Il *supervisore* è di norma il medico strutturato universitario o del SSN di riferimento, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.
- Il **Responsabile di sede** è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della Scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.
- 8. Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi. E' prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.
- 9. I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 - Registrazione delle attività formative

- 1. I medici in formazione specialistica e specializzandi non medici sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal Responsabile della struttura presso cui lo specializzando ha svolto la sua formazione.
- 2. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.
 - 3. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 29 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola dispone di un sistema di valutazione con cui, periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite

e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. Alla fine di ogni anno lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

- 2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da una Commissione didattica di profitto, utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili, tenuto adeguatamente conto delle valutazioni dei tutor come riportate nel libretto dello specializzando. La Commissione didattica di profitto viene nominata annualmente dal Consiglio della Scuola ed è composta da almeno 4 docenti. Possono far parte della Commissione didattica di profitto anche docenti ed esperti esterni titolari di insegnamento. Il Consiglio della Scuola può prevedere delle prove in itinere sia per gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare specifico della tipologia sia per tutti i restanti e diversi insegnamenti curriculari previsti dal piano formativo della Scuola.
- 3. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica di profitto. In ogni caso è sempre il Consiglio della Scuola che si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.
- 4. L'esame di profitto dell'ultimo anno di corso prevedrà una prova di tipo tecnico-pratico nel corso della quale lo specializzando dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze, le competenze e le abilità teorico, pratiche e tecnico-operative proprie della specializzazione.

E' facoltà del Consiglio della Scuola integrare la Commissione di profitto di cui al comma 2 del presente articolo con un membro esterno specialista della disciplina specifica della tipologia individuato tra soggetti di acclarato valore.

- 5. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione".
- 6. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Art. 30 - Esame di diploma

- 1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
- 2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
- 3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

- 4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
- 5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

- 6. Le commissioni sono nominate dai Direttori delle Scuole stesse e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della Commissione è il Direttore della Scuola di Specializzazione.
- 7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
- 8. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
- 9. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 31 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

- 1. Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prevede, di norma, forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività del Tronco Comune, etc..) da parte dello specializzando in formazione, che comprendano la somministrazione di un questionario di valutazione da compilarsi a cura degli specializzandi.
- 2. Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica Nazionale definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 32 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività formative previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione, con congruo anticipo, al Consiglio della Scuola.

2. Ogni Consiglio della Scuola può disporre delle linee guida al fine di rendere compatibili le attività formative (attività pratiche e di tirocinio, lezioni frontali, seminari, etc.) con le eventuali attività extra-curriculari.

Art. 33 - Attività intramoenia

- 1. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico Regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.
- 2. Le attività in libera professione intramoenia che il medico in formazione specialistica può svolgere sono solo quelle relative ad attività inerenti ai titoli già posseduti.

Art. 34 - Frequenza a corsi di dottorato

Nei soli casi consentiti dalla normativa vigente è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca.

Art. 35 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, con la stipula del contratto di formazione specialistica il medico si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il SSN o con enti e istituzioni pubbliche e private, fatte salve le eccezioni indicate negli articoli precedenti e normative specifiche in materia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norma transitoria

1. Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Art. 37 - Scuola di Specializzazione in Fisica Medica

1. Ai sensi del D.IM. 68/2015 la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica afferisce alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e al suo funzionamento concorre anche la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. In funzione di tale disposizione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, del presente Regolamento la Direzione della Scuola può essere assunta, in subordine ad un docente incardinato ad uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, da un Docente appartenente al Dipartimento di Fisica dell'Ateneo ed afferente ad uno dei Settori Scientifici Disciplinari ritenuti specifici dal sopra menzionato D.IM e successive integrazioni o modificazioni.

Art. 38 - Allegati al presente Regolamento

- 1. Ogni Scuola di Specializzazione dispone di un proprio documento che sarà allegato al presente Regolamento, diventandone parte integrante dello stesso, in cui sarà previsto quanto determinato dall'articolo 5 del presente Regolamento in merito agli obiettivi di apprendimento ed ai livelli di autonomia dello specializzando in formazione specialistica nonché, ed in particolare, di quanto previsto all'articolo 25 del presente Regolamento sulla numerosità e la tipologia delle prestazioni che lo specializzando è tenuto ad eseguire con modalità crescenti di responsabilità ed autonomia.
- 2. Le Scuole di Specializzazione possono, inoltre, prevedere norme specifiche, limitate alla rispettiva Scuola, che non siano in contrasto con quanto determinato dal presente Regolamento o dalla normativa universitaria. E' demandato al Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia la definizione di linee guida per la redazione di regolamenti specifici per ciascuna Scuola.
- 3. Tali regolamenti saranno proposti dai rispettivi Consigli di Scuola ed approvati dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 39 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Allegato 1

Stage specializzandi fuori rete formativa (per strutture sanitarie italiane)

Per gli stage in uscita:

- per perfezionamento della formazione si intende che il focus delle attività formativeprofessionalizzanti previste nel progetto formativo individuale e da espletare presso la struttura fuori rete formativa non siano attività formative ordinarie che rispondono a obiettivi che la Scuola di Specializzazione è tenuta a garantire, per una formazione uniforme, a tutti i medici in formazione specialistica iscritti alla stessa;
- la specifica attività di perfezionamento prevista nel piano formativo individuale non esclude in ogni caso la condizione che il medico in formazione specialistica debba assolvere a tutte le attività professionalizzanti obbligatorie previste dall'Ordinamento Didattico dalla Scuola.
- per Strutture Sanitarie, oggetto di stage fuori rete formativa, si devono intendere strutture sanitarie d'eccellenza che effettivamente siano in grado di perfezionare in termini qualitativi la formazione specifica richiesta dal medico in formazione specialistica.
- le strutture sanitarie individuate per periodi di formazione fuori rete formativa non sono sostitutive di strutture analoghe già presenti nella rete formativa della Scuola rispetto alle attività professionalizzanti che normalmente vengono erogate dalle strutture facenti parte della rete formative della Scuola.
- la frequenza fuori rete formativa presuppone dei passaggi amministrativi come di seguito riassunti:
 - o predisposizione di un progetto formativo individuale;
 - nota della Struttura Sanitaria con cui la stessa manifesta la volontà ad accogliere il medico in formazione specialistica;
 - o attestazione della Struttura Sanitaria che l'U.O. in questione non risulta essere sede di formazione specialistica di una Scuola di Specializzazione di altra Università, ovvero che l'U.O. in questione risulta essere sede di formazione specialistica di una Scuola di Specializzazione di altra Università e che la U.O. oggetto della richiesta possiede ulteriore capacità ricettiva in termini di prestazioni e di procedure assistenziali in rapporto al numero di medici in formazione specialistica già ospitati presso l'U.O. Nella stessa nota deve essere specificato se l'onere della copertura assicurativa ricade sull'Ente ovvero sul medico in formazione specialistica;
 - o deliberazione favorevole da parte del Consiglio della Scuola;
 - o deliberazione favorevole da parte del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - stipula di rapporto convenzionale individuale/nominale tra la Scuola di Specializzazione e la Struttura Sanitaria sulla base di uno schema tipo di convenzione a cui verrà allegato il solo progetto formativo del medico in formazione specialistica. A tale convenzione non deve essere accluso l'allegato "A" che normalmente viene redatto per le convenzioni delle U.O. che devono rientrare nella rete formativa della Scuola.

Per gli stage in entrata:

- il Professore/Direttore di una U.O. facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione del nostro Ateneo è tenuto a segnalare al Direttore della Scuola la richiesta avanzata da un medico in formazione specialistica iscritto presso altro Ateneo per la frequenza di un periodo di stage fuori rete formativa;
- il Direttore della Scuola rilascia il relativo nulla osta di frequenza solo dopo aver verificato la capacità ricettiva ulteriore, in termini di prestazioni assistenziali e posti letto, della U.O. oggetto di richiesta della frequenza, tenuto soprattutto conto dei medici in formazione specialistica del nostro Ateneo già destinati presso tale U.O.;
- il Direttore della Scuola monitora costantemente che la frequenza del medico in formazione specialistica iscritto presso altro Ateneo non crei svantaggio o impedimento formativo ai medici in formazione specialistica del nostro Ateneo;

- l'autorizzazione del Direttore della Scuola a far frequentare l'U.O. al medico in formazione specialistica di altro Ateneo non determina in nessun caso alcun tipo di rapporto tra quest'ultimo e la Scuola di Specializzazione del nostro Ateneo;
- per come previsto dal D.I. n° 402/2017 i rapporti sono da regolarsi tra Ospedale e Scuola di Specializzazione dell'Ateneo dove è iscritto il medico in formazione specialistica tramite rapporto convenzionale di tipo individuale e nominale che non può essere esteso, quindi, ad altri medici in formazione specialistica dello stesso Ateneo. Il rapporto convenzionale si intende in deroga rispetto al rapporto di esclusività che lega tale U.O. con la Scuola di Specializzazione del nostro Ateneo. Pertanto tale struttura non può essere utilizzata, ai fini dell'accreditamento delle Scuole di Specializzazione, da altri Atenei.

SCHEMA TIPO CONVENZIONE INDIVIDUALE PER FUORI RETE FORMATIVA - PER STRUTTURE SANITARIE ITALIANE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

| _'Università degli Studi | di Milano, codice fi | scale n. 80 | 012650158, nell | a persona d | del Diretto | e della |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|---------|
| Scuola di Specializzazio | one in F | Prof. | , nato/a | ı a | il | , |
| domiciliato/a per la su | a carica in Milano | Via (indic | are SEDE SCU | <i>IOLA)</i> - di | seguito i | ndicato |
| Jniversità | | | | | | |
| | | е | | | | |
| · l' | con sede in | , codi | ce fiscale, qui ra | appresentat | a/o dal | dr. |
| nato a | | il | domiciliato | per la caric | a presso l | a sede |
| sociale di | (ina | icare sede | Ospedale/UO)- | di seguito | indicato | Ente o |
| Azienda | | | | | | |
| | | | | | | |

entrambe congiuntamente denominate "Parti" -

Visti

- Olimpia la Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria:
- o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso che

o il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse

- nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- o l'Azienda con nota del ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale del Dott.....medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in
- o l'U.O non costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo

OPPURE

o l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in dell'Università degli Studi di e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che

- o il Consiglio della Scuola di Specializzazione in dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse del Dott. a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
- Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
 Milano nella seduta del ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

| L'Ente si impegna ad | accogliere presso l'UO di | | di cui è Respo | nsabile i |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Dott. | , per lo svolgimento di attività | professionalizzanti, | il Dott. | , nato |
| aresidente ir | ncodi | ce fiscale | (di | seguito |
| denominato anche " | tirocinante"), iscritto al | della Scuola | a di Specializza | zione ir |
| | dell'Università degli S | Studi di Milano, per | lo svolgimento d | di attività |

professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3

Durata del Tirocinio

Art. 4

Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O.

e le strutture

poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività liberoprofessionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

Art. 6

Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Tutela assicurativa

È a carico dell'Ente, ovvero sul medico in formazione specialistica, la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, il parcheggio ove disponibile e mette altresì a disposizione l'uniforme di servizio.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il medico in formazione specialistica dell'Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 13

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16

Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

oppure

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e M. del

| o stesso goda dell'esenzione prevista dalla normati |
|---|
| ale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.I |
| o sulla base dell'autorizzazione n |
| |
| |
| |
| |
| IL RAPPRESENTANTE LEGALE |
| |
| Dott |
| |
| |
| |
| |
| |

Allegato 1: "Piano formativo individuale"

Allegato 2

| | SCHEMA TIP | O DI | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| ACCORDO DI COLLABORAZIO | NE INTERATENEO TR | A L'UNIVERS | ITA' DEGLI STUDI DI |
| E L'UNIVERSITA' | DEGLI STUDI DI | P | PER LA SCUOLA DI |
| SPECIALIZZAZIONE IN | | | |
| | Tra | | |
| l'Università degli Studi di | , con sede in | , Via | ,, codice fiscale |
| , rappresentata da | I Rettore Pro tempore p | rofessor | , nato a il |
| , domiciliato per | la sua carica in | , Via | ,; e |
| l'Università degli Studi di | , con sede in | , Via | ,, codice fiscale |
| , rappresentata da | Il Rettore Pro tempore pi | rofessor | , nato a il |
| , domiciliato per | la sua carica in | , Via | ; |
| | | | |

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368 dal titolo "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e s.m.i., che disciplina al Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 dal titolo "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509". Che prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica;
- il D.I. n. 68/2015, dal titolo "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che dispone "Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.";
- Il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
- la nota MIUR del 17 aprile 2018 (protocollo n. 12395) che, precisa che "eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi del ridetto comma 7 dell'art. 3 del D.M. n. 68/2015)";
- la nota del MIUR del 28 settembre 2018 (protocollo n. 26853), che fornisce indicazioni sull'obbligo di rotazione degli specializzandi nell'ambito delle reti formative delle scuole di specializzazione.

PREMESSO CHE



| • | l'Università degli Studi di e l'Università degli Studi di, con il reciproco apporto di risorse, strutture, personale e attrezzature, intendono istituire un accordo di collaborazione interuniversitaria per la Scuola di Specializzazione in per l'espletamento del relativo Corso di specializzazione, fissandone, ai sensi di legge, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, le sinergie tra docenti universitari, tra le strutture sanitarie che faranno parte della rete formative della Scuola, ivi compresa la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture stesse; l'Università degli Studi di e l'Università degli Studi di hanno manifestato il reciproco interesse alla stipula del presente accordo per definire, tra le stesse, le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del predetto Corso di specializzazione; per gli scopi e le finalità suddette, pertanto, le Parti si rendono disponibili ad utilizzare le necessarie risorse professionali, le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo ed operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori; |
|------------------------------|---|
| | PREMESSO ANCORA CHE |
| - | in seguito ai contatti avuti tra le parti, l'Università degli Studi di ha dato il proprio assenso a che la Scuola di Specializzazione in abbia Sede Amministrativa presso all'Università degli Studi di; il presente accordo di collaborazione è inteso a disciplinare i reciproci rapporti tra le due predette Università anche al fine di garantire e migliorare ulteriormente una adeguata formazione medico specialistica agli iscritti della Scuola di Specializzazione in mettendo a sistema le diversificate competenze metodologiche ed aree di applicazione presenti nelle rispettive Università; |
| | premesso quanto sopra, SI CONVIENE QUANTO SEGUE |
| per cui i II pr spe | Articolo 1- Istituzione di collaborazione interateneo Parti convengono di istituire ed attivare, a decorrere dall'anno accademico un accordo la Scuola di Specializzazione in, in conformità agli atti normativi e ministeriali di in premessa. esente Accordo stabilisce, tra l'Università degli Studi di e l'Università degli Studi di, principi generali per lo svolgimento della formazione dei medici in formazione cialistica in al fine di assicurare la migliore utilizzazione del reciproco Corpo cente nonché le reciproche risorse strutturali della Rete Formativa di rispettiva pertinenza. |
| 1. 2. 3. 4. | Art. 2 - Sede Amministrativa e gestione amministrativa dei Contratti dei medici in formazione La Sede Amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in è presso l'Università degli Studi di la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative e relative agli specializzandi. L'Università firmataria dei contratti dei medici in formazione specialistica è la Sede Amministrativa. Il titolo di studio finale sarà rilasciato dall'Università Sede Amministrativa. L'Università Sede Amministrativa si fa carico della gestione della Banca Dati OFFS MIUR e dell'inserimento delle risorse delle Università firmatarie dell'accordo secondo quanto meglio specificato nell'articolo seguente. |

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy Tel. +39 02 503111 – Pec unimi@postecert.it – www.unimi.it

1. Organi della Scuola sono il Consiglio e il Direttore.

Art. 3 – Organizzazione della Scuola e articolazione didattica

- 2. Il Consiglio della Scuola è composto dai professori e ricercatori di ruolo degli Atenei firmatari del presente accordo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola, nonché da una rappresentanza di tre¹ specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Il conferimento dell'incarico è determinato sempre dal Consiglio della Scuola nelle modalità previste dall'Ateneo Sede Amministrativa al pari degli ulteriori adempimenti didattico-amministrativo che il Consiglio della Scuola dovrà porre in atto.
- 3. L'attribuzione di un incarico di insegnamento ai professori a contratto avviene per mezzo di un bando pubblico. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n° 402/2017.
- 4. Il Direttore ha la responsabilità del coordinamento funzionale della Scuola; è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa fra i professori di ruolo dello stesso Ateneo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio della Scuola nella composizione allargata a tutti i docenti di ruolo, rappresentanti degli specializzandi e ai professori a contratto. Per l'elezione del Direttore della Scuola i professori a contratto concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti².
- 5. L'articolazione didattica complessiva (Piano degli Studi) da erogare è quella già predeterminata dalla Scuola di Specializzazione dell'Ateneo Sede Amministrativa qualora già costituita, ovvero di quanto verrà determinato dal Consiglio della Scuola in caso di modifiche ritenute necessarie o di Scuola nuova attivazione.
- 6. La didattica frontale, ovvero seminari ed ogni altra attività didattica messa in atto dalla Scuola, sarà svolta presso l'Università sede amministrativa ovvero presso le altre sedi universitarie secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.
- 7. Per l'erogazione delle attività formative professionalizzanti, anche per la parte derivante del Tronco Comune, verrà utilizzata la Rete Formativa costituita da tutte le strutture già facenti parte delle reti formative dei rispettivi Atenei ed idonee ai sensi del D.I. n° 402/2017.
- 8. Costituiscono strutture formative/scientifiche/professionalizzanti della Scuola le strutture sanitarie con le quali le due Università hanno autonomamente stipulato apposite convenzioni per attività didattica professionalizzante, quali strutture di sede, collegate e/o complementari della rete formativa.
 - Per la parte di propria competenza gli Atenei continueranno a gestire separatamente i rapporti già in essere con le Strutture del Sistema Sanitario. I relativi provvedimenti saranno portati all'attenzione del Consiglio della Scuola per una relativa approvazione.
 - Eventuali nuove stipule di convenzioni saranno previamente approvate dal Consiglio della Scuola e i rapporti con l'Ente Sanitario faranno capo ad uno specifico Ateneo del presente accordo che è parte attiva nella relativa gestione del rapporto convenzionale;
 - L'attuale rete formativa della Scuola Unica è riportata nell'Allegato 1.
- 9. Presso le strutture della rete formativa gli specializzandi svolgeranno periodi di formazione sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune, nel rispetto del piano di formazione, del principio di rotazione obbligatorio (così come definito nella nota MIUR del 27.09.2018 protocollo n. 26853 indicata nelle premesse del presente atto) e in esecuzione delle delibere del Consiglio della Scuola.
 - Il piano di rotazione dei medici in formazione specialistica nelle varie strutture della rete formativa predisposto dal Consiglio della Scuola terrà conto, al fine di consentire a ciascun medico di acquisire un'adeguata formazione, delle specificità di ciascuna delle strutture della rete formativa. Il Consiglio della Scuola provvederà all'assegnazione dei medici in formazione specialistica garantendo una distribuzione paritaria² tra le strutture sanitarie riconducibili agli Atenei firmatari

² Tale condizione è riferita a Scuole di piccole dimensioni anche tenuto conto di un esiguo numero di contratti erogati dal MIUR. Per le Scuole di medie e grandi dimensioni la distribuzione dei medici specializzandi da parte del Consiglio della Scuola terrà conto delle

¹ La numerosità della rappresentanza degli specializzandi può essere modulata secondo i regolamenti dell'Ateneo Sede Amministrativa ² Tale norma deve concordare con le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo sede amministrativa.

del presente accordo. Qualora non fosse possibile attuare tale ultima ripartizione paritaria nel corso dello stesso anno accademico, il Consiglio della Scuola strutturerà il piano di rotazione su più anni ovvero ad anni alterni. Il piano di rotazione su più anni ovvero ad anni alterni sarà attuato sia nella condizione di un numero esiguo di specializzandi attribuiti alla Scuola sia nel caso gli stessi fossero in numero superiore alle strutture della rete formativa.

Art. 4 - Impegni delle parti

1. Gli Atenei oggetto dell'Accordo si impegnano a garantire il funzionamento della Scuola di Specializzazione circa le attività didattiche da erogare agli specializzandi. Ciascuna Università è tenuta, pertanto, ad assicurare i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza ed il supporto amministrativo della attività didattiche.

Art. 5 - Tasse e Fondo di funzionamento della Scuola

- 1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli specializzandi avviene presso e secondo le norme dell'Università Sede Amministrativa.
- 2. Il Fondo di funzionamento della Scuola è determinato secondo quanto già messo in atto dall'Università degli Studi di ______.
- 3. L'Università sede Amministrativa provvederà a supportare le spese relative a tutte le esigenze formative degli specializzandi approvate dal Consiglio della Scuola.
- 4. Eventuali altri finanziamenti derivanti dall'attivazione del Corso verranno anch'essi trattati secondo i criteri qui indicati.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

- 1. Il presente Accordo ha una validità corrispondente alla durata legale (_ anni) della Scuola di Specializzazione in ______, a decorrere dall'a.a. _____ ed impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'iter formativo degli specializzandi che hanno iniziato il loro ciclo di studi con il presente Accordo ancora in essere.
- 2. E' fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente all'altra Università mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.
- 3. L'Accordo è rinnovabile per espressa volontà delle parti comunicata almeno sei mesi prima la data della scadenza³.

Art. 7 - Norme finali

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti si adeguano alla legislazione di riferimento vigente in materia ivi compresa la normativa in materia assicurativa di cui all'art. 41, comma 3 del D. Lgs. n. 368/99, alle disposizioni regolamentari della Università Sede Amministrativa, che saranno applicate previo vaglio del Consiglio della Scuola, ed alle disposizioni previste nei rapporti convenzionali tra le Università e le Strutture Sanitarie facenti parte la Rete Formativa.
 - Il Consiglio della Scuola si riserva comunque di definire un proprio Regolamento di funzionamento della Scuola da approvarsi dalle Università convenzionate.

| IVIIIGITO | , | _ | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

dimensioni della rete formativa di provenienza, delle relative capienze in termini di accoglibilità degli specializzandi e della storicità di contratti statali erogati negli ultimi 3/5 anni.

Milano

³ Comma modulabile anche in: L'Accordo si rinnova tacitamente alle stesse condizioni già previste dal presente Accordo



| Università degli Studi di | Università degli Studi di |
|---------------------------|---------------------------|
| Il Rettore | II Rettore |
| (Prof.) | (Prof.) |

Allegato 3

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

| Tra |
|--|
| - l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università) |
| e |
| - l', qui rappresentata/o dal |
| Dott nato a |
| la sede sociale di; (di seguito indicato Ente Convenzionato) |
| - di seguito congiuntamente "Parti" - |
| Visti |
| o II Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i attuazione della direttiva 93/16/CEE, in |
| materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri |
| titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli |
| articoli 34 e seguenti; |
| o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.; |
| o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di |
| Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del |
| 10.06.2011; |
| o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area |
| sanitaria; |
| o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di |
| attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. |
| Premesso che |
| o l'art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono |
| che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse |
| assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard |
| |
| individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del |
| medesimo decreto; |
| o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle |
| attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete |
| formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in |
| formazione; |
| o l'Ente Convenzionato con nota del ha manifestato l'interesse a contribuire allo |
| svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione |
| accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in |
| e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e |
| personale; |
| Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università: |
| - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data; |
| - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data ; |
| - Senato Accademico in data |
| |
| |
| Tutto ciò premesso |
| |
| Si conviene e si stipula quanto segue |

Premesse

Art. 1



Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "....." ai sensi del D.I. nº 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università



L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun

caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale

di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio,

di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici

contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei

medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di

attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente

nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con

l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata

appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese

nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà

conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le

funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano

eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare

all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale

dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti



La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999. Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a

trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196,

modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati

personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei

medici in formazione della Scuola di Specializzazione in ivi compresi i dati identificativi

degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito

del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se

necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e

connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli

specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione

e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la

condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta

esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei

dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il

trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono

in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti

trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei

loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente

convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività

professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi

dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati

personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle

attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi

produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di

tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con

modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare

l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di

sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet

istituzionale alla pagina web:

- http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm - "Informative sulla privacy e gestione dei dati" - "Informativa

per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento

dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese

disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo ai sensi degli artt. 13 e

ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative

rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le

informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente

legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte

dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente

convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le

proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente

accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di

ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai

rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai

recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e

inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati

entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale

istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive

istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza

ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in

ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento

dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di

contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2,

del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in

contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria

applicabile in materia.

Art. 12

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici

e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati -

disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della

convenzione stessa.



Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(clausola da mantenere se l'Ente è privato)

L'Ente Convenzionato, se soggetto privato, rilascia all'Ateneo, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti dell'Università ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del d. lgs. 30/03/2001 n. 165 (all. n. ...).

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4/5 anni (quattro/cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 14

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 15

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Imposte

(lasciare solo l'opzione scelta)

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del

D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

(Oppure: opzione digitale)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

| Milano, li |
|------------|
|------------|

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI

PER L'

STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Elio Franzini

Allegati (non riportati nello schema di Regolamento):

Allegato "A": descrizione struttura

Allegato "B": modulo anticorruzione



Allegato "B"

AUTOCERTIFICAZIONE

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

| | Spett.le Spett.le | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | UNIVERSITÀ degli STUDI di MILANO | | | | |
| | Via Festa del Perdono n.7 | | | | |
| | 20122 MILANO | | | | |
| | | | | | |
| Il sottoscritto | , C.F, in qualità d | | | | |
| | a, con sede legale in | | | | |
| | c.a.p e sede | | | | |
| operativa in | , Via c.a.p. | | | | |
| , P.IVA | , Via c.a.p, C.F, con specifico | | | | |
| riferimento alle trattative in corso per | la stipula di una convenzione con l'Università degli Studi d | | | | |
| Milano volta a disciplinare l'utilizzo | di strutture extrauniversitarie per l'espletamento del tirocinio | | | | |
| formativo da parte degli studenti o per | r le esigenze delle scuole di specializzazione di area medico - | | | | |
| sanitaria, <mark>consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per i casi</mark> | | | | | |
| di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, | | | | | |
| autocertifica che: | | | | | |
| | | | | | |
| | ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università degli Studi di Milano | | | | |
| | go da meno di 3 anni e che negli ultimi 3 anni di servizio hanno | | | | |
| esercitato poteri autoritativi o negoziali | per conto dell'Ateneo nei nostri confronti | | | | |
| , li | | | | | |
| | | | | | |
| | TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE (1) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Note: 1) Allegare la fotocopia del documento di identità.

Il Senato accademico, all'unanimità

<u>delibera</u>

di approvare in prima lettura il Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.